

## REGOLAMENTO (CE) N. 2521/98 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/97 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione, del 1° aprile 1997, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1298/98<sup>(4)</sup>, stabilisce le regole per l'indicazione del tenore di grassi nei grassi da spalmare, ad eccezione dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore minimo di materie grasse dell'80 %; che è stato stabilito un metodo per verificare il rispetto di tali regole all'articolo 2, paragrafo 3 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 577/97; che la data di entrata in applicazione di tale metodo è stata rinviata al 1° gennaio 1999 per permettere agli utilizzatori di sperimentarlo e, in base a dei risultati comunicati alla Commissione, per poter compiere un esame approfondito della sua efficacia;

considerando che l'esame delle informazioni trasmesse ha permesso di constatare che le tolleranze previste per la verifica del tenore di grassi dichiarato sono troppo ridotte; che appare giustificato raddoppiare tali tolleranze per quanto riguarda la media dei risultati dei campioni prelevati e dei risultati individuali; che pertanto non sarà più possibile mantenere l'esigenza secondo cui ogni

campione deve rispettare i limiti stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94; che è opportuno disporre che tali limiti devono essere rispettati dal tenore medio rilevato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 577/97 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) paragrafo 1, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:

•b) il tenore medio di grassi non può discostarsi di oltre  $\pm 1$  punto dalla percentuale dichiarata. I singoli campioni non possono discostarsi di oltre  $\pm 2$  punti dalla percentuale dichiarata;

c) in ogni caso, il tenore medio di grassi deve rispettare i limiti fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94;

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

•2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato parti A1, B1 e C1 del regolamento (CE) n. 2991/94, il tenore dichiarato deve corrispondere al tenore minimo di grassi del prodotto.»

2) Il testo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

*«ALLEGATO II*

**Controllo del tenore medio di grassi dichiarato dei grassi da spalmare**

Si prelevano a caso cinque campioni dalla partita da controllare e da sottoporre ad analisi. Si applicano i seguenti metodi:

(1) GU L 316 del 9. 12. 1994, pag. 2.  
 (2) GU L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36.  
 (3) GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 3.  
 (4) GU L 180 del 24. 6. 1998, pag. 5.